Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 14 luglio — Numero 165

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 18
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 32; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 92; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, o dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 16 giugno 1921, n. 862, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1893;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

Minori stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921.

Capitolo	Importo
Cap. n. 1-*bis*. Indennità ai funzionari incaricati della direzione di un ufficio. Indennità ai consiglieri e consiglieri aggiunti chiamati a prestar servizio presso l'Amministrazione centrale.	30,000 —
Cap. n. 22 Funzionamento dei RR. uffici di zona (Spese d'ufficio, fitto, arredamento locali, assegni, indennità o compensi al personale di ruolo e avventizio)	30,000 —
Cap. n. 26 Sorveglianza sulle locande nei porti di imbarco - Funzionamento della stazione di disinfezione nel porto di Napoli	10,000 —
Cap. n. 28. Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti d'imbarco (Affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità al personale e compensi vari)	310,000 —
Cap. n. 41. Casi eccezionali di rimpatrio e di assistenza degli emigranti nei paesi transoceanici - Ricerche di emigranti	30,000 —
Cap. n. 57. Stipendi e indennità ai funzionari addetti temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all'arruolamento della mano d'opera per l'estero	200,000 —
Cap. n. 58. Acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato	600,000 —

Cap. n. 62. Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . 220,000 —

1,430,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SFORZA.

Tabella B.

Maggiori stanziamenti nello stato di previsione della spesa del fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-1921.

Cap. n. 3. Rimunerazione al personale avventizio presso il Commissariato dell'emigrazione e compensi per lavoro straordinario eseguito da personale di ruolo avventizio e da persone estranee all'Amministrazione . . . . 60,000 —

Cap. n. 5. Statistica dell'emigrazione, rimunerazione al personale e spese inerenti al servizio (da eseguirsi dal personale di ruolo, avventizio e da persone estranee all'Amministrazione) . . . . 5,000 —

Cap. n. 8. Spese di ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati . . . . 66,000 —

Cap. n. 9. Moduli e registri per uso di ufficio (Spese di stampa e di acquisti) . . . . 50,000 —

Cap. n. 12. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchine ed attrezzi, ecc. . . . . 50,000 —

Cap. n. 14. Acquisto di mobili attrezzi ed oggetti varii per il Commissariato ed uffici dipendenti nel Regno . . . . 80,000 —

Cap. n. 18. Manifesti, circolari, guide ed altre pubblicazioni da distribuire gratuitamente ai Comitati mandamentali e comunali, ad uffici ed Istituti varii (Spese di collaborazione, stampa, acquisto, imballaggio, spedizione). 15,000 —

Cap. n. 19. Bollettino dell'emigrazione ed altre pubblicazioni affini (spese di collaborazione, recensioni, ricerche bibliografiche, stampa, imballaggio e spedizione) . . . . 30,000 —

Cap. n. 21. Servizio informazioni e di assistenza, vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina - Compensi speciali - Indennità di residenza ai capi degli uffici di zona - Indennità di missione - Informazioni riservate . . . . 15,000 —

Cap. n. 23. Spese di missione e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati ed altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute all'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale . . . . . 40,000 —

Cap. n. 35. Spese di primo stabilimento, trasferimento di missione e indennità di residenza, agli ispettori dell'emigrazione nei paesi transoceanici . . . . 50,000 —

Cap. n. 36. Spese relative al funzionamento degli Uffici degli ispettori dell'emigrazione nei paesi transoceanici . . . . 250,000 —

Cap. n. 38. Spese per scuole all'estero e per scuole speciali per gli emigranti all'interno del Regno . . . . 380,000 —

Cap. n. 40. Assistenza legale degli emigranti nei paesi transoceanici . . . . 225,000 —

Cap. n. 42. Sussidi ad Uffici e ad Istituti di patronato e di beneficenza nei paesi di Europa e nel bacino mediterraneo . . . . 30,000 —

Cap. n. 43. Spese di missione e trasferta, di primo stabilimento, di trasferimento e indennità di residenza agli ispettori e corrispondenti del Commissariato in Europa, ed in altri paesi . . . . 34,000 —

Cap. n. 57-VIII. Spese straordinarie per la partecipazione del Commissariato dell'emigrazione alla Mostra campionaria di Padova . . . . 50,000 —

1,430,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SFORZA.

Regio decreto-legge 7 luglio 1921, n. 894, ***che sopprime il Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, ed i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063, 14 luglio 1919, n. 1212, e 17 giugno 1920, n. 910;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro per l'interno, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi è soppresso.

Art. 2.

A modificazione dell'art 5 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, le tre Direzioni generali di cui nell'articolo stesso sono ridotte in un'unica Direzione generale che dura fino al 31 dicembre 1921, ed è aggregata temporaneamente al Ministero delle finanze.

Le attribuzioni conferite al commissario generale sono temporaneamente devolute al ministro delle finanze.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro i capitoli di stanziamento riguardanti i servizi degli approvvigionamenti e consumi attualmente inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, saranno trasferiti, con gli impegni assunti dal 1° luglio 1921, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

I capitoli stessi costituiranno una rubrica speciale e le relative scritture saranno tenute dalla ragioneria per i servizi degli approvvigionamenti e consumi istituita col decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, numero 49.

Art. 4.

Con decreto del ministro delle finanze saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVÀ — SOLERI — BELOTTI — MAURI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 858, *concernente lo stato giuridico ed economico degli interpreti coloniali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 87;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205 e 5 aprile 1918, n. 161, relative rispettivamente agli ordinamenti della Colonia eritrea e della Somalia italiana;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1914, n. 88, col quale furono approvate le norme per il servizio di traduzione e per il reclutamento e la disciplina degli interpreti nelle colonie;

Visti i Regi decreti 22 gennaio 1914, n. 19, 5 giugno 1913, n. 798, ed il decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344;

Visti i Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, 27 novembre 1919, n 2325, 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio coloniale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il servizio di traduzione scritta ed orale e per quello di traduzione di atti nelle lingue scritte in uso nelle colonie, è istituito un ruolo d'interpreti alla dipendenza del Ministero delle colonie.

Art. 2.

Il ruolo degli interpreti comprende tre categorie, ripartito ciascuna in due gradi.

I gradi della prima categoria sono i seguenti: direttore capo del servizio di traduzione e direttore; quelli della seconda: traduttore capo e traduttore; quelli della terza: interprete orale ed interprete orale aggiunto.

Art. 3.

I direttori capi ed i direttori, oltre ad avere una larga coltura generale europea, buona preparazione filologica e sicura conoscenza tecnica, occorre siano versati nella letteratura, nelle istituzioni e nella storia dei popoli parlanti una delle lingue anzidette in modo da essere in grado di redigere bene scritti di qualsiasi genere in italiano, arabo oppure amarico, di tradurre con precisione testi di qualsiasi argomento e di esercitare eventualmente le funzioni di consulente per affari musulmani ed etiopici.

Essi sono preposti alla direzione dei servizi di traduzione, e possono inoltre essere adibiti ad altre funzioni, per le quali l'Amministrazione giudichi opportuno di valersi dell'opera loro.

Art. 4.

I traduttori, oltre i requisiti di cui all'art. 7, devono possedere una coltura generale europea corrispondente a quella che viene impartita nelle scuole medie italiane di grado superiore; avere sufficiente conoscenza delle istituzioni religiose e sociali indigene, nonchè parlare e scrivere correttamente almeno una delle principali lingue scritte delle colonie ed essere in grado di volgere in detta lingua, con prontezza, correttezza ed esattezza testi italiani e viceversa, concernenti i servizi dell'Amministrazione civile, giudiziaria e militare.

Essi potranno anche essere adibiti ad altre funzioni per le quali l'Amministrazione giudichi opportuno di avvalersi della loro opera.

Art. 5.

Gli interpreti orali devono dar prova di parlar bene e speditamente almeno una delle lingue e dei dialetti delle colonie, di comprendere facilmente chi li parla e volgere verbalmente, con esattezza, il discorso da uno degli idiomi suddetti in lingua italiana e viceversa, anche se esso abbia per argomento materie di ordinaria amministrazione, militare e giudiziaria.

Qualora si tratti di lingua scritta, si richiede inoltre che gli interpreti siano in grado di leggere e di tradurre verbalmente in italiano un testo di media difficoltà, sia stampato che manoscritto, concernente i bisogni ordinari della vita locale.

Art. 6.

Per le lingue scritte in uso nelle colonie si intendono:

Per l'Eritrea: l'amarico, il tigrino e l'arabo.

Per la Somalia: l'arabo.

Per la Tripolitania e la Cirenaica: l'arabo ed i dialetti berberi del Gebel Nefusa, di Gat e di Gadames.

Per le lingue e dialetti parlati nella colonia, s'intendono:

Per l'Eritrea: l'amarico, il tigrino, il tigrè, l'arabo e il dancali.

Per la Somalia: il somalo, il suahili e l'arabo.

Per la Tripolitania e la Cirenaica: l'arabo, il berbero (nei dialetti del Gebel Nefusa, di Gat, di Gadames, di Socna e di Augila) e l'haussa.

Gli interpreti di prima e seconda categoria per il berbero, devono essere in grado di compiere anche l'ufficio di traduzione per l'arabo; quelli per il tigrino, di compiere anche l'ufficio di traduzione per l'amarico.

Art. 7.

Per essere assunti nel ruolo degli interpreti occorre:

a) essere cittadino italiano metropolitano oppure libico, ai sensi dei RR. decreti 1° giugno 1919, n. 931 e 31 ottobre 1919, numero 2401, o suddito italiano delle colonie;

b) avere l'età non minore di anni 28 nè maggiore di anni 40 per i direttori, non minore di anni 21 nè maggiore di anni 35 per gli aspiranti alla 2ª e alla 3ª categoria.

Il limite di età sopraindicato non si applica a coloro che siano già impiegati dello Stato.

c) avere soddisfatto, se cittadino italiano metropolitano, gli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione, esenti da imperfezioni e avere attitudini fisiche al clima ed alle altre condizioni delle colonie;

e) avere sempre tenuto regolare condotta, da accertarsi con certificato, salvo le informazioni che il Ministero creda di assumere e del cui risultato non è tenuto a dar conto;

f) essere fornito dei titoli di studio richiesti giusta l'articolo successivo;

g) avere superato un esame di concorso secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 8.

Per l'ammissione al concorso prescritto per la nomina ad interprete di ruolo, occorre essere provvisti dei seguenti titoli di studio:

a) per gli aspiranti all'ufficio di direttore, di una laurea di una R. Università o di altro titolo equipollente:

b) per gli aspiranti all'ufficio di traduttore, almeno della licenza liceale, d'istituto tecnico o di scuola normale oppure di diploma di interprete rilasciato dal R. Istituto orientale di Napoli e per gli aspiranti che abbiano fatti i loro studi fuori del Regno, di titoli di studio ritenuti equipollenti;

c) per gli aspiranti alla nomina ad interprete orale aggiunto, almeno della licenza di una scuola tecnica o del certificato di promozione dal 3° al 4° anno del ginnasio o altri titoli giudicati equipollenti.

Ai documenti e certificati indicati nel presente articolo come necessari, il candidato potrà unire ogni altro titolo relativo a studi speciali e ad uffici tenuti, quando abbiano effettiva importanza, ai fini del concorso.

Art. 9.

La metà dei posti messi a concorso, per ciascuna categoria è riservata ai diplomati del R. Istituto orientale di Napoli.

Se il numero dei posti messi a concorso è dispari, il posto indivisibile va a vantaggio dei diplomati interni del R. Istituto orientale; se il posto è unico, ha la preferenza chi è diplomato interno del medesimo Istituto.

Se nelle prove risulta idoneo un numero di diplomati interni del l'Istituto superiore alla metà dei posti messi a concorso, coloro che occupano posti in eccedenza entrano in graduatoria con gli altri concorrenti, e, a parità di merito, hanno su questi preferenza.

Se invece il numero dei diplomati interni dell'Istituto, risultati idonei nelle prove, è inferiore alla metà dei posti messi a concorso, i posti scoperti si devolvono agli altri concorrenti idonei.

Art. 10.

In via eccezionale il ministro, nell'interesse del servizio, su parere di una Commissione composta di tre persone di notoria competenza in materia, può nominare direttore capo del servizio di traduzione, prescindendo da ogni concorso, persona non appartenente al ruolo degli interpreti, che sia venuta in meritata fama di singolare perizia nel complesso delle discipline la cui conoscenza costituisce la ragione di essere di tale funzione e che possieda le attitudini pratiche necessarie per esercitare l'ufficio medesimo.

Il numero dei posti occupati in questa forma eccezionale non potrà mai essere superiore a due.

Art. 11.

L'assunzione definitiva degli interpreti, è subordinata ad un periodo di prova di due anni, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Durante detto periodo, è loro corrisposta un'indennità mensile, nella misura corrispondente allo stipendio iniziale stabilito per la categoria ed il grado al quale sono stati assegnati.

Art. 12.

Prima di essere assunti in servizio, gli interpreti di prima nomina, devono prestare giuramento, davanti al funzionario a ciò delegato dal ministro o dal governatore della colonia, di essere fedeli al Re e ai suoi successori, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato e delle colonie, di adempiere a tutti i doveri del proprio ufficio al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria, mantenendo scrupoloso segreto su quanto essi vengono a conoscere per ragione e in occasione del servizio.

Del prestato giuramento verrà redatto verbale.

Art. 13.

Il numero dei posti di cui si compone il ruolo degli interpreti è quello risultante dalla tabella annessa al presente decreto.

I posti che rimarranno scoperti nella 3ª categoria degli interpreti (interpreti orali ed interpreti orali aggiunti) successivamente alla attuazione del presente ruolo, sia per effetto di rinuncia dei nuovi nominati, di cessazione dal servizio degli interpreti di ruolo o per altra causa, possono essere soppressi con decreto del ministro delle colonie.

Tuttavia, per constatate esigenze del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere per le mansioni di interprete orale con personale assunto per contratto, col trattamento economico che sarà stabilito nell'atto stesso di assunzione.

Art. 14.

Alle nomine e alle promozioni degli interpreti di 1ª e 2ª categoria, si provvede con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie; a quelle degli interpreti di 3ª categoria con decreto Ministeriale.

Agli aumenti di stipendio si provvede con decreto Ministeriale.

La promozione da direttore a direttore capo, da traduttore a traduttore capo e da interprete orale aggiunto ad interprete orale, è subordinata all'esito favorevole di un esame di concorso da sostenersi secondo le norme stabilite nel regolamento.

All'esame saranno ammessi gli interpreti i quali alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno 8 anni di servizio effettivo nel grado, se appartenenti alla 1ª o 2ª categoria, ed almeno 12, se appartenenti alla 3ª categoria e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 15.

Agli effetti degli aumenti graduali di stipendio stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto il servizio effettivamente prestato in colonia dal personale di ruolo, escluso quello indicato al 2° comma dell'art. 16, è computato a norma dell'art. 9 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2325.

Art. 16.

Agli interpreti di ruolo destinati nella Tripolitania e nella Cirenaica, sono corrisposte, oltre lo stipendio di cui alla tabella annessa al presente decreto, le indennità stabilite per gli altri impiegati dello Stato in servizio in quelle colonie, ai sensi del R. decreto 5 giugno 1913, n. 793, modificato dal decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1344.

Agli interpreti che prestano servizio nella colonia ove sono nati o nella quale essi od i loro genitori erano domiciliati anteriormente all'assunzione in servizio, qualunque sia la loro cittadinanza, sarà corrisposta, oltre lo stipendio, un'indennità annua di L. 4000 per i direttori capi ed i direttori, di L. 2500 per i traduttori capi ed i traduttori, e di L. 1500 per gli interpreti orali

Agli interpreti del presente ruolo destinati in Eritrea ed in Somalia spetta, oltre lo stipendio, l'indennità coloniale che è corrisposta ai funzionari di ruolo di quelle colonie, nella misura stabilita dai rispettivi ordinamenti e che sarà fissata con decreto del governatore.

Art. 17.

All'ufficio di traduzione presso il Ministero si provvede con interpreti di 1ª o 2ª categoria che prestano servizio nelle colonie.

Ai detti interpreti sarà assegnata un'indennità annua da determinarsi, di volta in volta, con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di Amministrazione, e che non potrà essere superiore alle L. 4000 per gli interpreti di 1ª categoria ed alle L. 2500 per quelli di 2ª categoria.

Art. 18.

Al traduttore che sia riconosciuto idoneo anche per altra delle lingue scritte in uso nelle colonie, in base al diploma rilasciatogli dall'Istituto orientale di Napoli, oppure in seguito ad esami sostenuti secondo il programma stabilito per i traduttori, compete un assegno speciale di L. 2400 annue qualora compia effettivamente l'ufficio di traduttore per entrambe le lingue.

Agli interpreti di 3ª categoria che siano adibiti normalmente anche a lavori di traduzione scritta, potrà essere corrisposto, con decreto del governatore, un assegno speciale non inferiore a L. 1200 e non superiore alle L 2400 annue, secondo l'importanza e difficoltà delle traduzioni loro affidate. Ove essi prestino servizio per più di una delle lingue parlate nella colonia ove si trovano, verrà corrisposto un assegno annuo complementare di L. 1200

Art. 19.

I programmi degli esami così di ammissione in carriera come di promozione, saranno approvati e modificati, ove occorra, con decreto del ministro delle colonie, sentito il Comitato superiore amministrativo.

Art. 20.

Salvo per quanto è diversamente previsto dal presente decreto ed ove siano compatibili con le condizioni speciali delle colonie, sono estese al personale del ruolo degli interpreti, tutte le disposizioni sullo stato economico e giuridico applicabile al personale dell'Amministrazione coloniale, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2 25.

Art. 21.

Per il trattamento di quiescenza si applicano agli interpreti di ruolo le disposizioni che saranno stabilite per gli altri impiegati dello Stato, assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919.

Però, gli interpreti traduttori e gli interpreti orali assunti in servizio in base al R. decreto 15 gennaio 1914, n. 88, e che siano stati inclusi nei nuovi ruoli, secondo le disposizioni transitorie del presente decreto, avranno lo stesso trattamento di quiescenza spettante agli impiegati civili dello Stato in servizio al 1° ottobre 1919.

Il servizio da essi prestato come interpreti di ruolo, in base al al R. decreto 15 gennaio 1914, n. 88, sarà computato, agli effetti del trattamento di quiescenza, semprechè abbiano effettuato o effettuino entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il versamento delle relative trattenute.

Ai detti interpreti è data facoltà di riscattare i servizi straordinari prestati al Governo italiano, anteriormente alla loro assunzione ad interpreti di ruolo, giusta le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Gli interpreti di ruolo in servizio alla data di applicazione del presente decreto, sono collocati nelle categorie, nel grado e nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui alla tabella annessa al presente decreto, in base alle norme vigenti e con osservanza, in quanto non contrasti col presente decreto, delle disposizioni contenute nel titolo II, cap. 2° del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 23.

Nella prima applicazione del ruolo, gli interpreti traduttori di 1ª classe saranno collocati nei nuovi quadri nel grado di traduttore capo e con lo stipendio di L. 8600.

I posti di traduttore capo che risultino vacanti, dopo che si sia provveduto in conformità del precedente comma, saranno coperti, nella prima applicazione del ruolo, mediante concorso per titoli fra i traduttori che già avevano nel precedente ruolo la qualifica di interpreti traduttori purchè abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio nel grado ed, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Al concorso possono partecipare anche coloro che sono stati inclusi nel nuovo ruolo dei traduttori in base alle disposizioni del presente decreto.

Nella prima applicazione del ruolo i posti che rimarranno vacanti nel grado di interprete orale istituito dal presente decreto saranno coperti mediante concorso per titoli fra gli interpreti orali aggiunti i quali abbiano almeno 4 anni di servizio effettivo nel grado in cui essi si trovavano secondo il precedente ordinamento.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le norme da eseguirsi per i concorsi di cui al presente articolo.

Art. 24.

Nella prima attuazione del ruolo e con l'osservanza delle norme del presente decreto, in quanto applicabili, potranno essere inclusi nei ruoli dei traduttori, ove ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto:

a) gli ufficiali coloniali dei ruoli dell'Eritrea, i quali attualmente esercitino le funzioni di traduttore per la lingua araba;

b) gli interpreti indigeni in servizio nella colonia Eritrea e nella Somalia, i quali alla data del presente decreto, abbiano già ottenuto la cittadinanza italiana ed esercitino effettivamente le funzioni di traduttori.

Con le stesse norme, potranno essere inclusi nel nuovo ruolo coloro che nel 1914 siano stati classificati come traduttori dalla Commissione ministeriale speciale o che non poterono essere assunti perchè in servizio militare.

Art. 25.

I posti che rimarranno vacanti nel nuovo ruolo dopo che vi siano stati inclusi gli interpreti e gli altri funzionari in applicazione degli articoli 22, 23 e 24 del presente decreto, potranno essere conferiti, prima di procedere a pubblico concorso, agli interpreti avventizi ausiliari attualmente in servizio e riconosciuti idonei in seguito ad esame, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 26.

Al collocamento nei nuovi ruoli del personale attualmente in servizio, secondo le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24, si provvede con decreto del ministro delle colonie, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 27.

La risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione al collocamento degli attuali interpreti e funzionari nei gradi di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi, è devoluta alla Commissione di cui all'art. 70 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, con l'osservanza di tutte le norme stabilite dagli articoli 70 e 71 del decreto medesimo

La Commissione stessa, ove lo creda necessario, potrà su questioni d'indole tecnica sentire il parere di persone di notoria competenza in materia.

Art. 28.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, salvo

per quanto riguarda la decorrenza dei nuovi stipendi che resta stabilita al 1° maggio 1919.

Il computo dell'anzianità per i successivi aumenti di stipendio e l'applicazione degli altri provvedimenti che hanno attinenza con le disposizioni relative ai ruoli aperti, avranno effetto dal 1° dicembre 1919.

Art. 29.

Il R. decreto 15 gennaio 1914, n. 88, è abrogato, nonchè ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 30.

Il ministro delle colonie è autorizzato a provvedere, di concerto col ministro del tesoro, all'emanazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Allegato.

Tabella degli stipendi

CATEGORIA I.

Numero complessivo dei posti 6.

Direttori capi del servizio di traduzione n. 3.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 15° anno di grado.

Direttori n. 3.
Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 5800 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 3 anni, L. 6600 al compimento del 6° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8200 al compimento del 14° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento del 22° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10.600 al compimento del 26° anno di grado.

CATEGORIA II.

Numero complessivo dei posti 40.

Traduttori capi n. 4.
Stipendio iniziale L. 8600.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11.000 al compimento del 15° anno di grado.

Traduttori n. 36.
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento 19° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento 23° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 8900 al compimento 28° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento 33° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10.600 al compimento 38° anno di grado.

Numero complessivo dei posti 30.
Interpreti orali n. 10.
Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento 8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento 12° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento 16° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento 20° anno di grado.

Interpreti orali aggiunti n. 20.
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento l'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento 28° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento 32° anno di grado.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re.
Il ministro delle colonie
ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 896. Regio decreto 19 giugno 1921, col quale, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Pia Fondazione per la fanciullezza abbandonata dell'Alta Valtellina, con sede in Tirano, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.